

CONFIDENZIALITÀ E LAVORO IN RETE NELL'AMBITO DELLE DIPENDENZE

I. Il principio***Convenzione del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107)*****Art. 16**

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 04.11.1950**Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare**

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18.04.199 (RS 101)**Art. 13 Protezione della sfera privata**

1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.
2. Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14.12.1997 (RS/TI 101.000)**Art. 8 Diritti individuali**

1 Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.

2 Sono in particolare garantiti:

(...)

d) la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva;

(...)

II. Limiti al principio

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18.04.1999 (Cst – RS 101)

Art. 36 Cst - Limiti dei diritti fondamentali

1. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3. Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4. I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Codice civile svizzero (CC) – RS 210

Art. 28 Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 1. Principio

1. Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa.
2. La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19.06.1992 (Stato 1.03.2019) – RS 235.1

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. La presente legge si applica al trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di:
 - a. persone private;
 - b. organi federali.
2. Essa non si applica:
 - a. ai dati personali trattati da una persona fisica per uso esclusivamente personale e che non vengono comunicati a estranei;
 - b. ai dibattiti delle Camere federali e delle commissioni parlamentari;
 - c. ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti, come pure a quelli di diritto pubblico e di diritto amministrativo, eccettuate le procedure amministrative di prima istanza;
 - d. ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato;
 - e. ai dati personali trattati dal Comitato internazionale della Croce Rossa.

Art. 3 Definizioni

I seguenti termini significano:

- a. dati personali (dati)¹: tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile;
- b. persone interessate: persone fisiche o giuridiche i cui dati sono oggetto di trattamento;
- c. dati personali degni di particolare protezione: i dati concernenti:
 1. le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,

2. la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza,
 3. le misure d'assistenza sociale,
 4. i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali;
- d. profilo della personalità: una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica;
- e. trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati;
- f. comunicazione: il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio l'autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione;
- g. collezione di dati: ogni complesso di dati personali la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate;
- h. organi federali: autorità e servizi della Confederazione, come pure persone nella misura in cui sono loro affidati compiti federali;

Art. 4 Principi

1. I dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito.¹
2. Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità.
3. I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.
4. La raccolta di dati personali e in particolare le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata.²
5. Quando il trattamento di dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione. Trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere anche esplicito.³

Art. 5 Esattezza dei dati

1. Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate onde assicurare che dati non pertinenti o incompleti in considerazione dello scopo per cui sono stati raccolti o elaborati vengano cancellati o rettificati.
2. Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.

Art. 7 Sicurezza dei dati

1. I dati personali devono essere protetti contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati.
2. Il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate circa le esigenze minime in materia di protezione dei dati.

Art. 7°a

1. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4983; FF**2003** 1885). Abrogato dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3418; FF **2009** 5873).

Art. 8 Diritto d'accesso

1. Ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati.
2. Il detentore della collezione di dati le deve comunicare:
 - a. tutti i dati che la concernono contenuti nella collezione, comprese le informazioni disponibili sull'origine dei dati;
 - b. lo scopo e se del caso i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure dei partecipanti alla collezione e dei destinatari dei dati.
3. Il detentore della collezione di dati può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute, per il tramite di un medico da essa designato.
4. Il detentore della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo se non comunica l'identità del detentore oppure se questi non ha il domicilio in Svizzera.
5. L'informazione è di regola gratuita e scritta, sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
6. Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso.

Art. 9 Restrizione del diritto d'accesso

1. Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:
 - a. una legge in senso formale lo preveda;
 - b. interessi preponderanti di un terzo lo esigano.
2. Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:
 - a. un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga;
 - b. la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra procedura d'inchiesta.
3. Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l'organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.
4. Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano i suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.
5. Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l'informazione.

Art. 12 Lesioni della personalità

1. Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.
2. Egli non ha in particolare il diritto di:
 - a. trattare dati personali in violazione dei principi degli articoli 4, 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1;
 - b. senza giustificazione, trattare dati di una persona contro la sua esplicita volontà;
 - c. senza giustificazione, comunicare a terzi dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.
3. Di regola non vi è lesione della personalità quando la persona interessata ha reso i dati accessibili a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro trattamento.

Art. 13 Motivi giustificativi

1. Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge.

2. Un interesse preponderante di chi tratta dati personali può in particolare sussistere se:

a. il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto e concerne dati personali dell'altro contraente;

b. il trattamento avviene nell'ambito di un rapporto di concorrenza economica, attuale o previsto, con un'altra persona, a condizione che nessun dato personale trattato sia comunicato a terzi;

c. i dati personali sono trattati allo scopo di valutare il credito di una persona, a condizione che tali dati non siano degni di particolare protezione, non servano a compilare profili della personalità e siano comunicati soltanto a terzi che ne hanno bisogno per la conclusione o l'esecuzione di un contratto con la persona interessata;

d. i dati personali sono trattati a titolo professionale in vista esclusivamente della diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico;

e. i dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano pubblicati in una forma che non permette d'identificare le persone interessate;

f. i dati collezionati concernono una persona della vita pubblica, nella misura in cui si riferiscono alla sua attività pubblica.

Art. 15 Pretese giuridiche

1. Le azioni concernenti la protezione della personalità sono rette dagli articoli 28, 28a e 28l del Codice civile.
2. L'attore può in particolare chiedere che l'elaborazione dei dati venga bloccata, che se ne impedisca la comunicazione a terzi o che i dati personali siano rettificati o distrutti.

2. Se non può essere dimostrata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'attore può chiedere che si aggiunga ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

3. L'attore può inoltre chiedere che la rettifica, la distruzione, il blocco, segnatamente quello della comunicazione a terzi, nonché la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati.

4. Sulle azioni intese a dare esecuzione al diritto d'accesso il giudice decide in procedura semplificata secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20083.

Art. 34 Violazione degli obblighi d'informazione, di notifica e di collaborazione

1. Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che:

a. contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 8-10 e 14 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;

b. omettono intenzionalmente:

1. di informare la persona interessata conformemente all'articolo 14 capoverso 1, oppure

2. di fornire alla persona interessata le informazioni previste dall'articolo 14 capoverso 2.1

2. Sono punite con la multa le persone private che intenzionalmente:

a. omettono di informare l'Incaricato conformemente all'articolo 6 capoverso 3 o di notificare le loro collezioni di dati secondo l'articolo 11a o, in tal ambito, forniscono informazioni inesatte;

b. forniscono all'Incaricato, in occasione dell'accertamento dei fatti (art. 29), informazioni inesatte o rifiutano di collaborare.

Art. 35 Violazione dell'obbligo di discrezione

1. Chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, è punito, a querela di parte, con la multa.
2. È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta per conto della persona astretta all'obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.
3. La rivelazione illecita di dati personali segreti e degni di particolare protezione o di profili della personalità è punibile anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro o di formazione

Codice penale svizzero- RS 311.0

Art. 320 Violazione del segreto d'ufficio

1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.

2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.

Art. 321 Violazione del segreto professionale

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.

2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.

3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

Art. 128. Omissione di soccorso

Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 14 CP - Atto permesso dalla legge

Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge.

Art. 314c Diritti di avviso

1 Quando l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minore pare minacciata, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

2 Se l'avviso è nell'interesse del minore, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale² possono avvisare l'autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

Art. 314d CC - Obblighi di avviso

1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l'autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minore è minacciata ed esse non possono rimediare nell'ambito della loro attività:

1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'accudimento, dell'educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minori;

2. le persone che apprendono nello svolgimento di un'attività ufficiale che un minore versa in tali condizioni.

2 Adempie l'obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.

3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 443 CC - Diritti e obblighi di avviso

1. Quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

2. Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti se non può rimediare nell'ambito della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

3. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 448 CC - Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa

1. Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione degli adulti prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

2. I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su loro richiesta o su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza li ha liberati dal segreto professionale.

3. Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché gli ex curatori che avevano patrocinato l'interessato nel procedimento.

4. Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

Art. 451 CC - Obbligo di discrezione e informazione

1. L'autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.
2. Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.

Art. 453 CC - Obbligo di collaborazione

1. Se una persona bisognosa d'aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a pericolo o di commettere un crimine o un delitto cagionando ad altri un grave danno fisico, morale o materiale, l'autorità di protezione degli adulti, i servizi interessati e la polizia si prestano reciproca collaborazione.
2. In tal caso le persone tenute al segreto d'ufficio o al segreto professionale hanno diritto di informare l'autorità di protezione degli adulti.

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) del 03.10.1951

Art. 3c LStup - Facoltà di segnalazione

1. I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se:
 - a. li hanno riscontrati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;
 - b. sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività; e
 - c. ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.
2. Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi.
3. I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio.
4. Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d'ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale.
5. Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l'articolo 19a, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.

Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) del 19.12.2008 (Stato 1.01.2018) – RS 272

Art. 160 Obbligo di cooperazione

1. Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove. Devono in particolare:
 - a. in qualità di parte o testimone, dire la verità;
 - b. produrre documenti; sono eccettuati i documenti inerenti ai contatti tra una parte o un terzo e un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio o un consulente in brevetti ai sensi dell'articolo 2 della legge del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti;
 - c. tollerare l'ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un consulente tecnico.

2. Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all'obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.
3. I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.

Art. 165 CPC - Diritto assoluto di rifiuto

1. Possono rifiutarsi di prestare qualsivoglia cooperazione:
 - a. il coniuge o ex coniuge e il convivente di fatto di una parte;
 - b. chi ha figli in comune con una parte;
 - c. chi è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
 - d. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati di una parte;
 - e. il tutore o curatore di una parte.
2. L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
- 3 I fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.

Art. 166 CPC - Diritto relativo di rifiuto

1. Un terzo può rifiutarsi di cooperare:
 - a. all'accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 165 al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente;
 - b. nella misura in cui si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l'articolo 321 CP; sono eccettuati i revisori; tranne gli avvocati e gli ecclesiastici, è tuttavia tenuto a cooperare il terzo che sottostà a un obbligo di denuncia o è stato liberato dal segreto, salvo che renda verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità;
 - c. all'accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi dell'articolo 110 capoverso 32 CP o membro di un'autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autorizzato a deporre dall'autorità a lui preposta;
 - d. quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività di difensore civico, di consulente matrimoniale o familiare, oppure di mediatore;
 - e. all'accertamento dell'identità dell'autore o all'accertamento del contenuto e delle fonti delle sue proprie informazioni, se è una persona che si occupa professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico oppure un suo ausiliare.
2. I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.
3. Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la comunicazione di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali.

Art. 167 CPC - Rifiuto indebito

1. Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:
 - a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;

- b. pronunciare la comminatoria penale secondo l'articolo 292 CP;
 - c. ordinare l'esecuzione coattiva;
 - d. addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.
2. L'inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.
3. Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.

Art. 169 CPC - Oggetto

Chi non è parte può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto.

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) del 05.10.2007 (Stato 1.03.2019) – RS 312.0

Art. 168 CPP - Facoltà di non deporre per legami personali

1. Hanno facoltà di non deporre:
- a. il coniuge o il convivente di fatto dell'imputato;
 - b. chi ha figli in comune con l'imputato;
 - c. i parenti o affini in linea retta dell'imputato;
 - d. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre dell'imputato, nonché i loro coniugi;
 - e. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge dell'imputato, nonché i loro coniugi;
 - f. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati dell'imputato;
 - g. il tutore o il curatore dell'imputato.
2. La facoltà di non deporre secondo il capoverso 1 lettere a ed f sussiste anche se il matrimonio è sciolto oppure qualora in una famiglia affiliante² il rapporto di affiliazione non sussista più.
3. L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
4. La facoltà di non deporre non sussiste se:
- a. il procedimento penale concerne un reato di cui agli articoli 111-113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP⁴; e
 - b. il reato è stato commesso a danno di una persona con cui il testimone ha un legame personale a tenore dei capoversi 1-3.

Art. 169 CPP - Facoltà di non deporre per protezione di sé stesso o di persone vicine

1. Chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da:
- a. poterlo rendere penalmente responsabile;
 - b. poterlo rendere civilmente responsabile, sempreché l'interesse di garantire la sua protezione prevalga su quello del perseguimento penale.

2. La facoltà di non deporre sussiste anche se con la sua deposizione l'interessato originasse elementi a carico di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3; è fatto salvo l'articolo 168 capoverso 4.

3. Chiunque può rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a un grave pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l'integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 oppure esponesse sé stesso o una tale persona a un altro grave svantaggio non evitabile con misure protettive.

4. La vittima di un reato contro l'integrità sessuale ha in ogni caso facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima.

Art. 170 CPP - Facoltà di non deporre per segreto d'ufficio

1. I funzionari ai sensi dell'articolo 110 capoverso 3 CP1 come pure i membri di autorità hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Essi sono tenuti a deporre se ne sono stati autorizzati per scritto dalla loro autorità superiore.

3. L'autorità superiore rilascia l'autorizzazione a deporre quando l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.

Art. 171 Facoltà di non deporre per segreto professionale

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

2. Essi sono tenuti a deporre se:

a. sottostanno a un obbligo di denuncia; o

b. ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP2, sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall'autorità competente.

3. Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l'autorità penale tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l'interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

4. Rimane salva la legge del 23 giugno 2003 sugli avvocati.

Art. 173 CPP - Facoltà di non deporre per altri obblighi di segreto

1 Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto:

a. articolo 321bis CP;

b. articolo 139 capoverso 3 del Codice civile;

c. articolo 2 della legge federale del 9 ottobre 19813 sui consultori di gravidanza;

d. articolo 11 della legge federale del 23 marzo 20075 concernente l'aiuto alle vittime di reati;

e. articolo 3c capoverso 4 della legge del 3 ottobre 19517 sugli stupefacenti.

2 I depositari di altri segreti protetti dalla legge sono tenuti a deporre. Chi dirige il procedimento può liberarli dall'obbligo di deporre se essi possono rendere verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

Art. 174 CPP - Decisione sull'opponibilità della facoltà di non deporre

1. In merito all'opponibilità della facoltà di non deporre decide:
 - a. nella procedura preliminare, l'autorità interrogante;
 - b. dopo la promozione dell'accusa, il giudice.
2. Immediatamente dopo l'intimazione della decisione il testimone può domandare che la giurisdizione di reclamo si pronunci.
3. Fino alla decisione della giurisdizione di reclamo il testimone ha facoltà di non deporre.

Art. 175 CPP - Esercizio della facoltà di non deporre

1. Il testimone può in ogni tempo opporre la sua facoltà di non deporre o revocare la rinuncia alla stessa.
2. Le deposizioni rilasciate da un testimone dopo essere stato informato della facoltà di non deporre possono essere utilizzate come prove anche se in seguito il testimone oppone tale facoltà o revoca la rinuncia alla stessa.

Art. 176 Rifiuto non lecito di deporre

1. Chi rifiuta di deporre senza averne il diritto è passibile di multa disciplinare e può essere obbligato ad assumere i costi e gli indennizzi causati dal rifiuto.
2. Se persiste nel rifiuto, egli è esortato ancora una volta a deporre sotto la comminatoria di cui all'articolo 292 CP1. In caso di nuovo rifiuto, si procede penalmente nei suoi confronti.

Art. 301 CPP - Diritto di denuncia

1. Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.
2. Su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.
3. Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.

Art. 302 CPP - Obbligo di denuncia

1. Se non sono esse stesse competenti per il perseguimento, le autorità penali sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell'ambito della loro attività ufficiale.
2. La Confederazione e i Cantoni disciplinano l'obbligo di denuncia dei membri delle altre autorità.
3. L'obbligo di denuncia non concerne le persone che hanno facoltà di non rispondere o di non deporre conformemente agli articoli 113 capoverso 1, 168, 169 e 180 capoverso 1.

Legge ticinese dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA) - RS/TI 213.100

Art. 51 Informazione e segnalazioni

1. Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, sono tenuti a comunicare all'autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione.
2. Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

Legge ticinese del 15 settembre 2003 sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) - RS/TI 874.100

Art. 17 Segnalazione

Ogni persona che opera nei settori dell'educazione, del sociale, della sanità, della giustizia e della polizia segnala all'unità amministrativa competente per l'esecuzione delle prestazioni di servizio sociale ai sensi dell'art. 16 i casi che potrebbero rendere necessario un suo intervento se li ha accertati nell'esercizio della sua attività ufficiale o professionale e la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato.

Regolamento ticinese del 20 dicembre 2005 della legge per le famiglie - RS/TI 874.110

Art. 55b Raccolta ed elaborazione dei dati

1. L'UAP raccoglie tutti i dati necessari per lo svolgimento di quelli che sono i suoi compiti ai sensi del presente regolamento, segnatamente dei dati anagrafici, anamnestici e sociali.
2. Tali dati devono essere raccolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati; a tale scopo l'ufficio si dota delle misure tecniche e organizzative appropriate.